

**INTEGRAZIONE DEL CONTRADDITTORIO PER PUBBLICI PROCLAMI  
MEDIANTE PUBBLICAZIONE SUL SITO INTERNET DELLA REGIONE  
CAMPANIA E SUL SITO INTERNET DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO  
DEI MINISTRI – COMMISSIONE RIPAM – FORMEZ P.A. DEL SEGUENTE**

**AVVISO**

IN OTTEMPERANZA ALL'ORDINANZA DEL 30 OTTOBRE 2020, N. 789 RESA DAL  
TAR CAMPANIA – NAPOLI, SEZ. V, NEL GIUDIZIO R.G. N. 1803/2020.

Il sottoscritto avv. Brunella Merola (C.F. MRLBNL75L59H703Y) –  
[avvbrunellamerola@pec.ordineforense.salerno.it](mailto:avvbrunellamerola@pec.ordineforense.salerno.it) - fax: 089 793190) difensore del sig.  
Zappulo Antonio, nato a Maddaloni (CE) il 19.08.1985, C.F. n.: ZPPNTN85M19E791T,  
residente a Castello del Matese, in via Matese Sud n. 12, in virtù dell'autorizzazione di cui  
all'ordinanza del 29 ottobre 2020, n. 789, pubblicata il 30.10.2020, resa dal Tar Campania –  
Napoli, sez. V, nel giudizio recante R.G. n. 1803/2020,

**AVVISA CHE**

- **Autorità giudiziaria adita**: l'Autorità adita è il TAR Campania – Napoli, sez. V;
- **Estremi del ricorso**: il ricorso incardinato ha il seguente n. di r.g. 1803/2020;
- **Ricorrente**: il ricorrente è il sig. Zappulo Antonio, nato a Maddaloni (CE) il 19.08.1985,  
C.F. n.: ZPPNTN85M19E791T, residente a Castello del Matese, in via Matese Sud n. 12;
- **Amministrazioni intimare**: il ricorso è stato proposto contro le seguenti amministrazioni:  
la Regione Campania, in pers. del Presidente p.t. della Giunta Regionale, leg. rappr. p.t.; la  
Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per la Semplificazione e la Pubblica  
Amministrazione, in pers. leg. rappr. p.t.; la Commissione interministeriale per l'attuazione  
del progetto Ripam, in pers. leg. rappr. p.t.; Formez Pa – Centro Servizi, Assistenza, Studi e  
Formazione per l'Ammodernamento delle P.A., in pers. leg. rappr. p.t.;
- inoltre, è stato proposto anche contro il sig. Stefano Alfieri Bianco, nato ad Avellino il  
3.07.1989 (pec: stefanoalfieri.bianco@ingpec.eu) e Fabio Scermino, nato a Salerno il  
19.06.1985 (pec: fabio.scermino@ordingsa.it)
- **Estremi dei provvedimenti impugnati**: Con il ricorso sono stati impugnati i seguenti atti:  
- a) l'atto avente a oggetto: “Esito prova scritta – TCD”, concernente gli esiti della prova  
scritta sostenuta dal ricorrente TCD/CAM, per la categoria D, con allegati, nella parte in cui  
ha attribuito al ricorrente un punteggio pari a 20.55, pubblicato l'11.02.2020, relativo al  
corso-concorso pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento di complessive n. 950 unità  
di personale a tempo indeterminato, di cui n. 328 unità presso la Regione Campania, n. 15  
unità presso il Consiglio regionale della Campania e n. 607 unità presso gli Enti locali della  
Regione Campania, indetto dalla Commissione interministeriale per l'attuazione del

progetto RIPAM (in G.U. n. 54 del 9.07.2019); b) i questionari somministrati a parte ricorrente in occasione della prova scritta, con particolare riferimento ai quesiti di cui ai nn. 34, 38, 41; c) la griglia delle risposte esatte, in parte qua; d) ove esistente, il verbale con cui sono state predisposte e/o approvate le domande da somministrare ai candidati in occasione della prova scritta, e degli atti e dei verbali di approvazione della graduatoria (non conosciuti); e) ogni altro atto presupposto, connesso, consequenziale, anche potenzialmente lesivo della posizione del ricorrente.

Inoltre, con ricorso per motivi aggiunti, il sig. Zappulo ha impugnato i seguenti provvedimenti: a1) l'atto ricevuto dal ricorrente a mezzo mail il 3.09.2020, a firma della dott.ssa Maria Somma con cui la Regione Campania ha asserito che il ricorrente deve scegliere la categoria di riferimento [C) o D)] nell'ambito della quale effettuare il tirocinio; b1) l'atto ricevuto dal ricorrente a mezzo mail il 9.09.2020 a firma della dott.ssa Valeria Russo con cui il Formez (Formez Pa – Centro Servizi, Assistenza, Studi e Formazione per l'Ammodernamento delle P.A.) ha asserito che il ricorrente deve necessariamente scegliere la categoria di riferimento [C) o D)] nell'ambito della quale effettuare il tirocinio; c1) l'atto ricevuto dal ricorrente a mezzo mail il 18.09.2020, a firma della dott.ssa Anna Teresa Imbriano del Formez con cui il ricorrente è stato invitato “quanto prima” a indicare la scelta tra il profilo TCD e AMC; d1) se e nella misura in cui occorra, il bando relativo al corso – concorso pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento a tempo indeterminato presso la Regione Campania, il Consiglio Regionale della Campania e gli Enti Locali della Regione Campania di unità di personale di categoria C, artt. 7 e 8, in parte qua; e1) se e nella misura in cui occorra, il bando relativo al corso – concorso pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento a tempo indeterminato presso la Regione Campania, il Consiglio Regionale della Campania e gli Enti Locali della Regione Campania di unità di personale di categoria C, art. 7 e 8, in parte qua; f1) se e nella misura in cui occorra, i seguenti atti: nota del 1.07.2020 avente a oggetto: “Concorso Ripam Campania. Scelta delle sedi per i candidati ammessi alla fase di formazione e rafforzamento, concernente l'avviso relativo alla scelta delle sedi, con relativi allegati; della nota avente a oggetto “Concorso Ripam Campania. Graduatorie aggiornate a seguito degli scorrimenti”, del 23.07.2020”, con la quale Formez ha invitato tutti i candidati che risultavano “presenti in più graduatorie, sia di categoria C sia D, a comunicare il profilo, uno e uno soltanto, per il quale intendevano proseguire la fase di formazione”; della nota del 3.09.2020, avente a oggetto: “Corso Concorso Ripam Campania. Ulteriore scorrimento graduatorie e riassegnazione posti disponibili”; g1) ogni altro atto presupposto, connesso, consequenziale, anche potenzialmente lesivo della posizione del ricorrente.

- **Motivi di gravame del ricorso principale:** 1.) – Primo motivo: I.) – Violazione e falsa applicazione di legge, eccesso di potere per vizio della motivazione, per travisamento dei fatti, per difetto di istruttoria, per irragionevolezza, per illogicità, per erronea valutazione, per erroneità dei presupposti, per travisamento dei fatti, per violazione del principio di imparzialità e buon andamento di cui all'art. 97 Cost., per violazione del principio della par

condicio. Tutti i provvedimenti impugnati sono illegittimi per vistose e evidenti ragioni. Il ricorrente ha totalizzato 20,55 punti. I quesiti ai quali l'amministrazione ha ritenuto che il ricorrente avesse risposto in maniera errata sono i seguenti. Il quesito indicato con il n. 38. Il caso più eclatante è quello di cui al quesito indicato n. 38 somministrato al ricorrente. Il quesito n. 38 recitava: "Le verifiche per vita illimitata, a danneggiamento, allo stato limite di fessurazione e quelle della azioni sismiche, nell'ambito della progettazione di ponti, a cosa sono rivolte? A. Alle verifiche allo stato limite di fatica; B. Alle verifiche allo stato limite ultimo; C. Agli stati limite di esercizio". Il ricorrente ha dato come risposta esatta quella contrassegnata con la lett. C). Invece, secondo la griglia di risposte esatte predisposte dalla amministrazione, la risposta corretta sarebbe la A). In realtà – secondo il prof. Valentino Paolo Berardi, Professore aggregato di Scienza delle Costruzioni nell'Università degli Studi di Salerno e titolare dell'insegnamento di Teoria della Strutture e del modulo di Scienza delle Costruzioni dell'insegnamento di Meccanica Razionale e Scienza delle Costruzioni, perito di parte – il quesito è stato formulato in maniera fuorviante e ambigua, atteso che tutte le risposte previste alle lett. A, B e C sono esatte. "Nello specifico, giova chiamare in causa, preliminarmente, il par. 5.1.4. delle Norme Tecniche per le Costruzioni ex D.M. Infra 17.01.2018, che prescrivono nella specie, le verifiche di sicurezza da eseguire per i ponti, come appresso riportato: "5.1.4. Verifiche di sicurezza. Le verifiche di sicurezza sulle varie parti dell'opera devono essere effettuate sulla base dei criteri definiti dalle presenti norme tecniche. In particolare devono essere effettuate le verifiche allo stato limite ultimo, ivi compresa la verifica allo stato limite di fatica, ed agli stati limite di esercizio riguardanti gli stati di fessurazione e di deformazione. Le combinazioni di carico da considerare ai fini delle verifiche devono essere stabilite in modo da garantire la sicurezza secondo quanto definito nei criteri generali enunciati al Capitolo 2 delle presenti norme tecniche". La norma in parola impone, pertanto, in fase progettuale, l'esperimento di distinte verifiche, vale a dire, quelle allo stato limite ultimo, ivi compresa la verifica allo stato limite di fatica e agli stati limite di esercizio. In simile contesto, è lapalissiano riconoscere come le tre risposte siano tutte corrette, atteso che: - le verifiche per vita illimitata e a danneggiamento richiamate nel quesito n. 37 sono rivolte ex par. 5.1.4.3. del predetto decreto alle verifiche allo stato limite di fatica, avallando, dunque, la correttezza della risposta A; - le verifiche per vita illimitata e a danneggiamento richiamate nel quesito 37, essendo ricomprese tra quelle allo stato limite di fatica, sono rivolte, altresì, ex par. 5.1.4. del decreto de quo alle verifiche allo stato limite ultimo, fornendo, pertanto, un inequivocabile fondamento alla correttezza della risposta B; - le verifiche allo stato limite di fessurazione richiamate nel quesito 37 sono rivolte ex par. 5.1.4. del ridetto decreto alle verifiche agli stati limite di esercizio, trovando conseguentemente, fondamento la correttezza della risposta C". Atteso che le tre opzioni formulate nel quesito sono tutte corrette, ne deriva che qualsiasi risposta il candidato avesse dato sarebbe stata esatta. In concreto, allora, atteso che le tre risposte sono tutte corrette, il ricorrente, che ha risposto segnando la lett. C), ha dato una risposta corretta [contrariamente a quanto sostenuto dalla amministrazione, che ha ritenuto corretta (solo) la risposta di cui alla lett. A)]. E quindi, al

ricorrente deve essere riconosciuto un punteggio aggiuntivo pari a 0,65 punti (vale a dire, deve essergli “restituito” un punteggio di 0,15, oggi sottrattogli per la risposta ritenuta errata, e in più deve essergli attribuito un punteggio di 0,50 per la risposta esatta). In definitiva, al punteggio di 20,55 conseguito dal ricorrente, deve essere aggiunto il punteggio di 0,65, per un totale di 21,20. Il punteggio di 21,20 è superiore al punteggio di 21,00 ritenuto sufficiente dalla amministrazione per il superamento della prova scritta. Il quesito indicato con il n. 41. Il quesito indicato con il n. 41 somministrato al ricorrente così recitava: “Per quale tipo di verifica, ai fini del calcolo delle  $X_{smax}$ , si possono impiegare i modelli di carico 1 e 2, disposti sul ponte nelle due configurazioni che determinano rispettivamente la tensione massima e minima nel dettaglio considerato? A. Verifica per vita illimitata. B. Verifica allo stato limite di fessurazione. C. Verifica allo stato limite di deformazione”. Il ricorrente ha risposto segnando la lett. B). Invece, la risposta ritenuta esatta, secondo l’amministrazione, corrisponde a quella di cui alla lett. A). In realtà, il quesito sopra riportato “risulta mal posto e incompleto nella sua formulazione”, come risulta dalla perizia tecnica giurata del prof. Berardi. “E infatti, il par. 5.1.4.3. di cui al D.M. 17 gennaio 2018 impone testualmente: 5.1.4.3 Verifiche allo stato limite di fatica. Per strutture, elementi strutturali e dettagli sensibili a fenomeni di fatica devono essere eseguite opportune verifiche. Le verifiche devono essere condotte considerando spettri di carico differenziati, a seconda che si conduca una verifica per vita illimitata o una verifica a danneggiamento. In assenza di studi specifici, volti alla determinazione dell’effettivo spettro di carico che interessa il ponte, si può far riferimento ai modelli descritti nel seguito. Verifiche per vita illimitata. Le verifiche a fatica per vita illimitata possono essere condotte, per dettagli caratterizzati da limite di fatica ad ampiezza costante, controllando che la massima differenza di tensione  $H_{max}=(H_{max}-H_{min})$  indotta nel dettaglio stesso dallo spettro di carico significativo risulti minore del limite di fatica del dettaglio stesso. Ai fini del calcolo del  $H_{max}$  si possono impiegare, in alternativa, i modelli di carico di fatica 1 e 2, disposti sul ponte nelle due configurazioni che determinano la tensione massima e minima, rispettivamente, nel dettaglio considerato”. Pertanto, “(...) le verifiche a fatica per vita illimitata mediante l’uso di modelli di carico di fatica 1 e 2 possono essere condotte esclusivamente per dettagli caratterizzati da limite di fatica ad ampiezza costante”. Secondo quanto chiarito dal tecnico incaricato, prof. ing. Berardi, il par. 5.1.4 della Circolare del 21 gennaio 2019, n. 7 del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici evidenzia: “Per le verifiche a fatica di dettagli caratterizzati da limite di fatica ad ampiezza costante debbono essere effettuate verifiche differenziate a seconda che si conducano verifiche a vita illimitata o verifiche a danneggiamento. Per dettagli caratterizzati da curva S-N. prive di limite di fatica ad ampiezza costante, possono essere condotte solo verifiche a danneggiamento”. Infine, il tecnico evidenzia che “lo stesso quesito risulta mancante del dettaglio grafico riportante i modelli di carico 1 e 2. A tal proposito, giova richiamare quanto riportato nelle Direttive n. 3 del 24 aprile 2018 per i concorsi pubblici, che precisa quanto segue: <<Le procedure concorsuali devono essere indirizzate a verificare le capacità dei candidati di applicare le conoscenze possedute a specifiche situazioni o casi problematici, di ordine teorico o pratico,

prevedendo ad esempio prove volte alla soluzione di casi concreti o alla predisposizione di documenti quali atti amministrativi, circolari e similari. Prove concorsuali eccessivamente scolastiche o nozionistiche non consentono di valutare al meglio le attitudini del candidato>>. Detta direttiva non può ritenersi assolutamente soddisfatta nel caso di specie, in considerazione della mancata somministrazione dei modelli grafici, che ha impedito ai candidati di poter rispondere in maniera corretta mediante un ragionamento deduttivo, piuttosto che attraverso una preparazione mnemonica”. Per tali considerazioni, dunque, anche detto quesito deve ritenersi viziato e illegittimo. Ne deriva che anche in questo caso nessuna delle tre opzioni di risposta predisposte dalla amministrazione è corretta. E quindi, al ricorrente deve essere riconosciuto un punteggio aggiuntivo pari a 0,65 punti (vale a dire, deve essergli “restituito” un punteggio di 0,15, oggi sottrattogli per la risposta ritenuta errata, e in più deve essergli attribuito un punteggio di 0,50 per la risposta data, poiché nessuna delle risposte predisposte dalla amministrazione era corretta, quindi qualsiasi risposta venisse data deve considerarsi corretta. L’errore in cui è incorsa l’amministrazione non può, infatti, andare a discapito del ricorrente). In definitiva, al punteggio di 20,55 conseguito dal ricorrente, deve essere aggiunto il punteggio di 0,65, per un totale di 21,20. Il punteggio di 21,20 è superiore al punteggio di 21,00 ritenuto sufficiente dalla amministrazione per il superamento della prova scritta. Inoltre, il ricorrente si è astenuto dal rispondere al quesito n. 41, non avendo rinvenuto alcuna risposta corretta tra quelle predisposte. Il quesito indicato con il n. 34. Il quesito indicato come n. 34 somministrato al ricorrente era così formulato: “Ai sensi dell’art. 90 del d. lgs. 81/2008, il committente può sostituire il coordinatore per la progettazione? A. Sì, ma occorre il consenso del medico competente. B. No. Salvo quanto disposto nell’allegato VII. C. Sì, in qualsiasi momento”. La risposta ritenuta esatta dalla amministrazione corrisponde, secondo la griglia di risposte esatte predisposte dalla amministrazione, a quella di cui alla lett. C). In realtà – secondo il prof. Valentino Paolo Berardi, perito di parte – la risposta di cui alla lett. C) risulta incompleta e ambigua, invocando per l’appunto, l’art. 90 citato nel quesito, che statuisce espressamente al comma 8: “Il committente o il responsabile dei lavori ha facoltà di sostituire in qualsiasi momento, anche personalmente, se in possesso dei requisiti di cui all’art. 98, i soggetti designati in attuazione dei commi 3 e 4”. “Va de plano – secondo il consulente – che la facoltà di sostituzione del committente o il responsabile dei lavori al coordinatore della sicurezza in fase di progettazione (CSP) sia subordinata esclusivamente al possesso dei requisiti di cui all’art. 98 – requisiti che non sono affatto citati nel corpo del testo della summenzionata risposta C”. E quindi, la risposta di cui alla lett. C) assume, in palese violazione e contraddizione del disposto normativo in parola, che il committente o il responsabile dei lavori al coordinatore della sicurezza in fase di progettazione possano sempre assumere il ruolo di CSP, a prescindere dal possesso dei requisiti di cui all’art. 98 che corrispondono a: - possesso di laurea magistrale o specialistica, o diploma di laurea, conseguita in una delle classi indicate al comma 1 e attestazione, da parte di datori di lavoro o committenti, comprovante l’espletamento di attività lavorativa nel settore delle costruzioni per almeno un anno; - in alternativa, diploma di geometra o perito industriale o perito

agrario o agrotecnico, nonché attestazione, da parte di datori di lavoro o committenti, comprovante l'espletamento di attività lavorativa nel settore delle costruzioni per almeno tre anni; - possesso di attestato di frequenza, con verifica dell'apprendimento finale, a specifico corso in materia di sicurezza organizzato dalle regioni, mediante le strutture tecniche di cui al comma 2. Pertanto, laddove il candidato avesse scelto la risposta di cui alla lett. C) sarebbe incorso nell'errore e nell'assurdo di ritenere che qualsiasi soggetto, pur sprovvisto di qualsivoglia competenza tecnica in tema di edilizia e sicurezza nei cantieri mobili, potesse assolvere alle funzioni di CSE. Ne deriva l'erroneità della risposta ritenuta, invece, corretta dalla amministrazione. Ne deriva, altresì, che nessuna delle opzioni di risposta predisposte dalla amministrazione è corretta. Da tale ragionamento consegue che al ricorrente deve essere attribuito il punteggio di 0,50, poiché egli si è astenuto atteso che non vi era alcuna risposta corretta fra quelle predisposte dalla amministrazione. Tali considerazioni consentono di incidere (ribaltandolo) sul risultato delle prove scritte sostenute dal ricorrente. Infatti, all'ing. Zappulo deve essere attribuito un punteggio ulteriore pari a 0,50, oggi non assegnatogli. In definitiva, al punteggio di 20,55 conseguito dal ricorrente, deve essere aggiunto il punteggio di 0,50, per un totale di 21,05 punti. Anche il punteggio di 21,05 è superiore al punteggio di 21,00 punti ritenuto sufficiente dalla amministrazione per il superamento della prova scritta. La giurisprudenza sul punto è unanime: "Va premesso che l'amministrazione, nell'ambito delle sue valutazioni discrezionali, può individuare le domande da sottoporre ai candidati delle procedure concorsuali ai fini della verifica del grado di professionalità e del livello culturale necessari per conseguire una valutazione positiva da parte della commissione esaminatrice: tali scelte possono essere sindacate nei soli limiti esterni di manifesta illogicità ed irragionevolezza o dell'inosservanza del limite oggettivo del programma e delle materie previste per lo specifico concorso. Invece non è configurabile alcuna discrezionalità in ordine alla valutazione delle risposte date alle singole domande, perché ogni quiz a risposta multipla deve prevedere con certezza una risposta univocamente esatta per evitare una valutazione dei candidati in violazione del principio della par condicio desumibile dall'art. 97 Cost." (Cons. Stato n. 2060/2015; in termini, T.A.R. Milano, sez. III, n. 2043/2018). In definitiva, la somministrazione di domande imprecise e/o la predisposizione di opzioni di risposte errate, o ancora la predisposizione di più risposte tutte astrattamente corrette da parte della amministrazione ha comportato l'attribuzione di un punteggio sbagliato e comunque inferiore per il ricorrente. La esatta correzione anche di uno solo dei summenzionati quesiti avrebbe consentito al ricorrente l'attribuzione di un punteggio superiore e comunque (in tutti e tre i casi, anche singolarmente considerati) utile per il superamento della prova scritta e l'ammissione al tirocinio (come sopra evidenziato per ciascun quesito). Inoltre, se l'amministrazione avesse condotto una corretta istruttoria avrebbe aggiunto al punteggio del ricorrente 0,65 (per il quesito n. 38) + 0,65 (per il quesito n. 41) + 0,50 punti (per il quesito n. 34) in più, vale a dire un totale di 1,8 punti. Il suo punteggio, che oggi è pari a punti 20,55, sarebbe arrivato a punti 22,35, ben superiore al punteggio di 21,00 punti, oggi idoneo al superamento della prova scritta. Ne deriva l'illegittimità degli atti impugnati per le

ragioni sopra indicate. Istanza Istruttoria. Voglia l'On.le T.a.r. adito ordinare all'amministrazione convenuta di depositare in giudizio tutti gli atti impugnati, nonché tutta la documentazione esistente relativa alla fattispecie in questione. Istanza cautelare. Il fumus boni iuris è nei motivi che precedono. Per il periculum in mora, la gravità e la irreparabilità del danno sono evidenti solo se si consideri che, a causa degli illegittimi provvedimenti sopra richiamati, il ricorrente è stato ingiustamente escluso dalla successiva fase concorsuale di tirocinio e, comunque, dalle fasi successive del concorso. Ne deriva un danno oggettivo e irreparabile ex post alla carriera del medesimo. Solo l'accoglimento della presente richiesta cautelare consentirebbe al ricorrente di essere incluso – anche con riserva – ai tirocini (e alle successive fasi concorsuali) che di qui a breve si avvieranno. D'altro canto, l'amministrazione non subisce alcun danno dalla ammissione del ricorrente – anche con riserva – atteso che il numero dei candidati ammessi alla fase di tirocinio è inferiore a quello dei posti messi a concorso [art. 7 del bando: “Sono ammessi alla fase di formazione e rafforzamento i candidati idonei, che abbiano riportato una votazione minima di 21/30 (ventuno/trentesimi), nel numero massimo pari al numero dei posti da ricoprire, maggiorato del venti per cento”]. I candidati risultati idonei all'esito delle prove scritte sono 59, i posti da ricoprire per il profilo in parola sono 143, maggiorati del 20% arrivano a 172, che rappresentano il numero di unità che possono essere ammesse alla fase di tirocinio. Di qui a breve partiranno i percorsi formativi, dalla durata di 10 mesi e con la corresponsione di una borsa dal valore di 1.000 euro mensili lordi a ogni partecipante. Questo periodo prevede 300 ore di formazione di apprendimento puro e 900 ore di lavoro vero e proprio presso la pubblica amministrazione selezionata. La decisione della causa successivamente a tale fase comporterebbe un danno alla carriera del ricorrente. P.Q.M. Si conclude chiedendo l'annullamento, previa sospensione, e adozione di un decreto monocratico, di tutti gli atti impugnati, nonché di ogni altro atto prodromico, preordinato, presupposto, connesso e/o conseguente. Vinte le spese, diritti e onorari. Il contributo unico unificato è pari a euro 650,00, essendo la controversia di valore indeterminabile.

- **Motivi di gravame proposti con ricorso per motivi aggiunti**: Inoltre, il sig. Zappulo Antonio ha proposto anche ricorso per motivi aggiunti, in data 21.09.2020. 1.) – Primo motivo: I.) – Violazione e falsa applicazione di legge, eccesso di potere per vizio della motivazione, per travisamento dei fatti, per difetto di istruttoria, per irragionevolezza, per illogicità, per erronea valutazione, per erroneità dei presupposti, per travisamento dei fatti, per violazione del principio di imparzialità e buon andamento di cui all'art. 97 Cost., per violazione del principio della par condicio, per contrasto con l'ordinanza cautelare n. 1434/2020 del T.a.r. Napoli, per contrasto con il bando di concorso sia della categoria D che della categoria C, artt. 7 e 8. L'ordinanza cautelare n. 1434/2020 del T.a.r. Napoli ha “Ritenuto, quanto al periculum in mora che, nel contemperamento degli opposti interessi, al danno paventato dal ricorrente possa ovviarsi con l'ammissione con riserva al percorso di formazione, avuto riguardo al rilievo che il numero degli ammessi è di gran lunga inferiore al numero dei posti disponibili (ordinanza n. 1434/2020). Quindi, in virtù di tale

provvedimento giurisdizionale, il ricorrente ha diritto a essere ammesso con riserva alla fase di formazione e rafforzamento per la categoria D, profilo TCD. Egli, però, è stato ammesso alla fase di formazione e rafforzamento anche per la categoria C. Pertanto, egli ha avuto due ammissioni: la prima, per la categoria C e, la seconda, per la categoria D (quest'ultima con riserva). Le amministrazioni resistenti, con la loro condotta, vanificano gli effetti della ordinanza cautelare, imponendo al ricorrente di scegliere – immediatamente - un unico profilo di riferimento (nell'ambito della categoria C o della categoria D) per lo svolgimento del tirocinio. La necessità di scegliere oggi lo pregiudica irrimediabilmente perché gli impedisce di effettuare il tirocinio (anche) per la categoria D, di avvantaggiarsi dell'ordinanza cautelare conseguita e di “congelare” la sua scelta fino all'esito (definitivo) del giudizio amministrativo in corso. Le amministrazioni coinvolte interpretano l'art. 7 del bando nel senso che i candidati, i quali risultino collocati in posizione utile per diversi profili professionali, indicano l'ordine di preferenza dei profili professionali ai fini dello svolgimento dell'attività di formazione e rafforzamento e, in tal modo, rinunciano automaticamente a effettuare il tirocinio per l'altra categoria; in altri termini, essi scelgono definitivamente se “concorrere” per una categoria o per una altra e per un profilo o per un altro. Ma se questo ragionamento può valere per situazioni “ordinarie”, vale a dire nel caso in cui un candidato abbia superato le prove per due diverse categorie (C e D, per esempio), non può essere seguito – automaticamente - anche per le ipotesi “straordinarie”, quelle in cui il candidato ha ottenuto il diritto a svolgere il tirocinio nell'ambito di una categoria, per effetto di un provvedimento giurisdizionale, che gli ha attribuito il diritto di essere ammesso alla successiva fase concorsuale “con riserva”. L'ing. Zappulo oggi non è messo in condizioni di scegliere in via definitiva la categoria nell'ambito della quale svolgere il tirocinio. Se sceglie di svolgere il tirocinio per la categoria C – in base alla impostazione delle amministrazioni resistenti – perde il diritto di svolgere il tirocinio nell'ambito della categoria D, vanificando gli effetti dell'ordinanza cautelare. Se sceglie di svolgere “con riserva” il tirocinio per la categoria D – volendo seguire il ragionamento delle amministrazioni resistenti – perde il diritto di svolgere il tirocinio per la categoria C e, se all'esito del giudizio in corso il T.a.r. respingerà il suo ricorso, egli si troverà “tagliato fuori” sia dal profilo C che dal profilo D. Invece, in virtù del provvedimento cautelare conseguito, egli ha diritto a svolgere il tirocinio nell'ambito di due diverse categorie; solo così facendo egli “farà salvi” gli effetti dell'ordinanza cautelare e avrà conseguito realmente gli effetti che l'accoglimento della sua istanza cautelare comporta. La giurisprudenza sul punto è unanime nel senso che l'ammissione con riserva è subordinata alla verifica della fondatezza delle ragioni del ricorrente e, cioè, “con riserva” di accertarne la definitiva fondatezza nel merito, senza, però, pregiudicare nel frattempo la sua legittima aspirazione a sostenere le prove, aspirazione che sarebbe irrimediabilmente frustrata se la sentenza a lui favorevole sopraggiungesse all'esaurimento della procedura concorsuale e fosse quindi, a quel punto, inutiliter data, vanificando l'effettività della tutela giurisdizionale (Cons. St., sez. III, 29.10.2019, n. 7410; in termini, Cons. St., sez. III, 16.06.2015, n. 3038; Cons. Stato, sez. III, 6.05.2016, n. 1839; Cons. Stato, sez. III, n. 209/2017, Cons. Stato, sez. III,

8.06.2016, n. 2448). Ciò in quanto vi è una necessaria correlazione tra l'azione principale e l'incidente cautelare, per cui l'ammissione con riserva ad un pubblico concorso di un candidato che ne abbia impugnato l'esclusione, mira a produrre l'effetto di impedire, pendente il giudizio, il protrarsi della lesione da lui lamentata, consentendogli la partecipazione alle prove concorsuali (cfr. Cons. Stato, Sez. IV, 2 ottobre 2006 n. 5743). In altre parole, è esigibile dal privato che la pubblica amministrazione gli faccia conseguire l'utilità giuridica commisurata alla cautela concessagli e di ottenere quanto gli attribuisce l'ordinamento in caso di vittoria nel contenzioso cui la cautela è connessa (T.A.R. Catanzaro, sez. I, 26.07.2017, n.1186; in termini, Cons. Stato, Sez. III, 22.12.2014, n. 6322). Peraltro, se decide di svolgere il tirocinio nell'ambito della categoria D, perde definitivamente la possibilità di svolgere (anche successivamente), il tirocinio per la categoria C, in quanto per questa categoria sono risultati idonei più candidati rispetto ai posti messi a bando. Quindi, in caso di rinuncia da parte del ricorrente a svolgere il relativo tirocinio, la graduatoria scorrerà, e un altro candidato risulterà "ammesso" e svolgerà il tirocinio per la categoria C. I posti messi a concorso saranno tutti "coperti" ed egli vedrà svanire la sua possibilità di conseguire la vittoria del concorso in parola. Infatti, ai sensi dell'art. 7 del bando "Ai candidati ammessi alla fase di formazione e rafforzamento che prima dell'avvio del corso rinuncino esplicitamente allo stesso o che siano dichiarati decaduti, subentrano gli idonei non ammessi risultanti dalla graduatoria provvisoria di merito". Allo stesso modo, se decide di svolgere il tirocinio per la categoria C, saranno vanificati gli esiti dell'ordinanza cautelare perché, secondo l'impostazione seguita dalle amministrazioni resistenti, la sua scelta sarà irrevocabile e non potrà più concorrere per il profilo D. Ne deriva l'illegittimità di tutti gli atti impugnati per le ragioni sopra indicate. 2.) – Secondo motivo: II.) – Illegittimità derivata. Tutti gli atti in questa sede impugnati sono illegittimi per le medesime patologie che affliggono i provvedimenti già impugnati con il ricorso principale, che si riportano qui di seguito. 1.) – Violazione e falsa applicazione di legge, eccesso di potere per vizio della motivazione, per travisamento dei fatti, per difetto di istruttoria, per irragionevolezza, per illogicità, per erronea valutazione, per erroneità dei presupposti, per travisamento dei fatti, per violazione del principio di imparzialità e buon andamento di cui all'art. 97 Cost., per violazione del principio della par condicio. Tutti i provvedimenti impugnati sono illegittimi per vistose e evidenti ragioni. Il ricorrente ha totalizzato 20,55 punti. I quesiti ai quali l'amministrazione ha ritenuto che il ricorrente avesse risposto in maniera errata sono i seguenti. Il quesito indicato con il n. 38. Il caso più eclatante è quello di cui al quesito indicato n. 38 somministrato al ricorrente. Il quesito n. 38 recitava: "Le verifiche per vita illimitata, a danneggiamento, allo stato limite di fessurazione e quelle della azioni sismiche, nell'ambito della progettazione di ponti, a cosa sono rivolte? A. Alle verifiche allo stato limite di fatica; B. Alle verifiche allo stato limite ultimo; C. Agli stati limite di esercizio". Il ricorrente ha dato come risposta esatta quella contrassegnata con la lett. C). Invece, secondo la griglia di risposte esatte predisposte dalla amministrazione, la risposta corretta sarebbe la A). In realtà – secondo il prof. Valentino Paolo Berardi, Professore aggregato di Scienza delle Costruzioni nell'Università degli Studi di Salerno e

titolare dell'insegnamento di Teoria della Strutture e del modulo di Scienza delle Costruzioni dell'insegnamento di Meccanica Razionale e Scienza delle Costruzioni, perito di parte – il quesito è stato formulato in maniera fuorviante e ambigua, atteso che tutte le risposte previste alle lett. A, B e C sono esatte. “Nello specifico, giova chiamare in causa, preliminarmente, il par. 5.1.4. delle Norme Tecniche per le Costruzioni ex D.M. Infra 17.01.2018, che prescrivono nella specie, le verifiche di sicurezza da eseguire per i ponti, come appresso riportato: “5.1.4. Verifiche di sicurezza. Le verifiche di sicurezza sulle varie parti dell'opera devono essere effettuate sulla base dei criteri definiti dalle presenti norme tecniche. In particolare devono essere effettuate le verifiche allo stato limite ultimo, ivi compresa la verifica allo stato limite di fatica, ed agli stati limite di esercizio riguardanti gli stati di fessurazione e di deformazione. Le combinazioni di carico da considerare ai fini delle verifiche devono essere stabilite in modo da garantire la sicurezza secondo quanto definito nei criteri generali enunciati al Capitolo 2 delle presenti norme tecniche”. La norma in parola impone, pertanto, in fase progettuale, l'esperimento di distinte verifiche, vale a dire, quelle allo stato limite ultimo, ivi compresa la verifica allo stato limite di fatica e agli stati limite di esercizio. In simile contesto, è lapalissiano riconoscere come le tre risposte siano tutte corrette, atteso che: - le verifiche per vita illimitata e a danneggiamento richiamate nel quesito n. 37 sono rivolte ex par. 5.1.4.3. del predetto decreto alle verifiche allo stato limite di fatica, avallando, dunque, la correttezza della risposta A; - le verifiche per vita illimitata e a danneggiamento richiamate nel quesito 37, essendo ricomprese tra quelle allo stato limite di fatica, sono rivolte, altresì, ex par. 5.1.4. del decreto de quo alle verifiche allo stato limite ultimo, fornendo, pertanto, un inequivocabile fondamento alla correttezza della risposta B; - le verifiche allo stato limite di fessurazione richiamate nel quesito 37 sono rivolte ex par. 5.1.4. del ridetto decreto alle verifiche agli stati limite di esercizio, trovando conseguentemente, fondamento la correttezza della risposta C”. Atteso che le tre opzioni formulate nel quesito sono tutte corrette, ne deriva che qualsiasi risposta il candidato avesse dato sarebbe stata esatta. In concreto, allora, atteso che le tre risposte sono tutte corrette, il ricorrente, che ha risposto segnando la lett. C), ha dato una risposta corretta [contrariamente a quanto sostenuto dalla amministrazione, che ha ritenuto corretta (solo) la risposta di cui alla lett. A)]. E quindi, al ricorrente deve essere riconosciuto un punteggio aggiuntivo pari a 0,65 punti (vale a dire, deve essergli “restituito” un punteggio di 0,15, oggi sottrattogli per la risposta ritenuta errata, e in più deve essergli attribuito un punteggio di 0,50 per la risposta esatta). In definitiva, al punteggio di 20,55 conseguito dal ricorrente, deve essere aggiunto il punteggio di 0,65, per un totale di 21,20. Il punteggio di 21,20 è superiore al punteggio di 21,00 ritenuto sufficiente dalla amministrazione per il superamento della prova scritta. Il quesito indicato con il n. 41. Il quesito indicato con il n. 41 somministrato al ricorrente così recitava: : “Per quale tipo di verifica, ai fini del calcolo delle  $X_{smax}$ , si possono impiegare i modelli di carico 1 e 2, disposti sul ponte nelle due configurazioni che determinano rispettivamente la tensione massima e minima nel dettaglio considerato? A. Verifica per vita illimitata. B. Verifica allo stato limite di fessurazione. C. Verifica allo stato limite di deformazione”. Il ricorrente ha risposto segnando la lett. B).

Invece, la risposta ritenuta esatta, secondo l'amministrazione, corrisponde a quella di cui alla lett. A). In realtà, il quesito sopra riportato "risulta mal posto e incompleto nella sua formulazione", come risulta dalla perizia tecnica giurata del prof. Berardi. "E infatti, il par. 5.1.4.3. di cui al D.M. 17 gennaio 2018 impone testualmente: 5.1.4.3 Verifiche allo stato limite di fatica. Per strutture, elementi strutturali e dettagli sensibili a fenomeni di fatica devono essere eseguite opportune verifiche. Le verifiche devono essere condotte considerando spettri di carico differenziati, a seconda che si conduca una verifica per vita illimitata o una verifica a danneggiamento. In assenza di studi specifici, volti alla determinazione dell'effettivo spettro di carico che interessa il ponte, si può far riferimento ai modelli descritti nel seguito. Verifiche per vita illimitata. Le verifiche a fatica per vita illimitata possono essere condotte, per dettagli caratterizzati da limite di fatica ad ampiezza costante, controllando che la massima differenza di tensione  $H_{max}=(H_{max}-H_{min})$  indotta nel dettaglio stesso dallo spettro di carico significativo risulti minore del limite di fatica del dettaglio stesso. Ai fini del calcolo del  $H_{max}$  si possono impiegare, in alternativa, i modelli di carico di fatica 1 e 2, disposti sul ponte nelle due configurazioni che determinano la tensione massima e minima, rispettivamente, nel dettaglio considerato". Pertanto, "(...) le verifiche a fatica per vita illimitata mediante l'uso di modelli di carico di fatica 1 e 2 possono essere condotte esclusivamente per dettagli caratterizzati da limite di fatica ad ampiezza costante". Secondo quanto chiarito dal tecnico incaricato, prof. ing. Berardi, il par. 5.1.4 della Circolare del 21 gennaio 2019, n. 7 del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici evidenzia: "Per le verifiche a fatica di dettagli caratterizzati da limite di fatica ad ampiezza costante debbono essere effettuate verifiche differenziate a seconda che si conducano verifiche a vita illimitata o verifiche a danneggiamento. Per dettagli caratterizzati da curva S-N. prive di limite di fatica ad ampiezza costante, possono essere condotte solo verifiche a danneggiamento". Infine, il tecnico evidenzia che "lo stesso quesito risulta mancante del dettaglio grafico riportante i modelli di carico 1 e 2. A tal proposito, giova richiamare quanto riportato nelle Direttive n. 3 del 24 aprile 2018 per i concorsi pubblici, che precisa quanto segue: <<Le procedure concorsuali devono essere indirizzate a verificare le capacità dei candidati di applicare le conoscenze possedute a specifiche situazioni o casi problematici, di ordine teorico o pratico, prevedendo ad esempio prove volte alla soluzione di casi concreti o alla predisposizione di documenti quali atti amministrativi, circolari e similari. Prove concorsuali eccessivamente scolastiche o nozionistiche non consentono di valutare al meglio le attitudini del candidato>>. Detta direttiva non può ritenersi assolutamente soddisfatta nel caso di specie, in considerazione della mancata somministrazione dei modelli grafici, che ha impedito ai candidati di poter rispondere in maniera corretta mediante un ragionamento deduttivo, piuttosto che attraverso una preparazione mnemonica". Per tali considerazioni, dunque, anche detto quesito deve ritenersi viziato e illegittimo. Ne deriva che anche in questo caso nessuna delle tre opzioni di risposta predisposte dalla amministrazione è corretta. E quindi, al ricorrente deve essere riconosciuto un punteggio aggiuntivo pari a 0,65 punti (vale a dire, deve essergli "restituito" un punteggio di 0,15, oggi sottrattogli per la risposta ritenuta errata, e in più deve essergli

attribuito un punteggio di 0,50 per la risposta data, poiché nessuna delle risposte predisposte dalla amministrazione era corretta, quindi qualsiasi risposta venisse data deve considerarsi corretta. L'errore in cui è incorsa l'amministrazione non può, infatti, andare a discapito del ricorrente). In definitiva, al punteggio di 20,55 conseguito dal ricorrente, deve essere aggiunto il punteggio di 0,65, per un totale di 21,20. Il punteggio di 21,20 è superiore al punteggio di 21,00 ritenuto sufficiente dalla amministrazione per il superamento della prova scritta. Inoltre, il ricorrente si è astenuto dal rispondere al quesito n. 41, non avendo rinvenuto alcuna risposta corretta tra quelle predisposte. Il quesito indicato con il n. 34. Il quesito indicato come n. 34 somministrato al ricorrente era così formulato: "Ai sensi dell'art. 90 del d. lgs. 81/2008, il committente può sostituire il coordinatore per la progettazione? A. Sì, ma occorre il consenso del medico competente. B. No. Salvo quanto disposto nell'allegato VII. C. Sì, in qualsiasi momento". La risposta ritenuta esatta dalla amministrazione corrisponde, secondo la griglia di risposte esatte predisposte dalla amministrazione, a quella di cui alla lett. C). In realtà – secondo il prof. Valentino Paolo Berardi, perito di parte – la risposta di cui alla lett. C) risulta incompleta e ambigua, invocando per l'appunto, l'art. 90 citato nel quesito, che statuisce espressamente al comma 8: "Il committente o il responsabile dei lavori ha facoltà di sostituire in qualsiasi momento, anche personalmente, se in possesso dei requisiti di cui all'art. 98, i soggetti designati in attuazione dei commi 3 e 4". "Va de plano – secondo il consulente – che la facoltà di sostituzione del committente o il responsabile dei lavori al coordinatore della sicurezza in fase di progettazione (CSP) sia subordinata esclusivamente al possesso dei requisiti di cui all'art. 98 – requisiti che non sono affatto citati nel corpo del testo della summenzionata risposta C". E quindi, la risposta di cui alla lett. C) assume, in palese violazione e contraddizione del disposto normativo in parola, che il committente o il responsabile dei lavori al coordinatore della sicurezza in fase di progettazione possano sempre assumere il ruolo di CSP, a prescindere dal possesso dei requisiti di cui all'art. 98 che corrispondono a: - possesso di laurea magistrale o specialistica, o diploma di laurea, conseguita in una delle classi indicate al comma 1 e attestazione, da parte di datori di lavoro o committenti, comprovante l'espletamento di attività lavorativa nel settore delle costruzioni per almeno un anno; - in alternativa, diploma di geometra o perito industriale o perito agrario o agrotecnico, nonché attestazione, da parte di datori di lavoro o committenti, comprovante l'espletamento di attività lavorativa nel settore delle costruzioni per almeno tre anni; - possesso di attestato di frequenza, con verifica dell'apprendimento finale, a specifico corso in materia di sicurezza organizzato dalle regioni, mediante le strutture tecniche di cui al comma 2. Pertanto, laddove il candidato avesse scelto la risposta di cui alla lett. C) sarebbe incorso nell'errore e nell'assurdo di ritenere che qualsiasi soggetto, pur sprovvisto di qualsivoglia competenza tecnica in tema di edilizia e sicurezza nei cantieri mobili, potesse assolvere alle funzioni di CSE. Ne deriva l'erroneità della risposta ritenuta, invece, corretta dalla amministrazione. Ne deriva, altresì, che nessuna delle opzioni di risposta predisposte dalla amministrazione è corretta. Da tale ragionamento consegue che al ricorrente deve essere attribuito il punteggio di 0,50, poiché egli si è astenuto atteso che non vi era alcuna

risposta corretta fra quelle predisposte dalla amministrazione. Tali considerazioni consentono di incidere (ribaltandolo) sul risultato delle prove scritte sostenute dal ricorrente. Infatti, all'ing. Zappulo deve essere attribuito un punteggio ulteriore pari a 0,50, oggi non assegnatogli. In definitiva, al punteggio di 20,55 conseguito dal ricorrente, deve essere aggiunto il punteggio di 0,50, per un totale di 21,05 punti. Anche il punteggio di 21,05 è superiore al punteggio di 21,00 punti ritenuto sufficiente dalla amministrazione per il superamento della prova scritta. La giurisprudenza sul punto è unanime: "Va premesso che l'amministrazione, nell'ambito delle sue valutazioni discrezionali, può individuare le domande da sottoporre ai candidati delle procedure concorsuali ai fini della verifica del grado di professionalità e del livello culturale necessari per conseguire una valutazione positiva da parte della commissione esaminatrice: tali scelte possono essere sindacate nei soli limiti esterni di manifesta illogicità ed irragionevolezza o dell'inosservanza del limite oggettivo del programma e delle materie previste per lo specifico concorso. Invece non è configurabile alcuna discrezionalità in ordine alla valutazione delle risposte date alle singole domande, perché ogni quiz a risposta multipla deve prevedere con certezza una risposta univocamente esatta per evitare una valutazione dei candidati in violazione del principio della par condicio desumibile dall'art. 97 Cost." (Cons. Stato n. 2060/2015; in termini, T.A.R. Milano, sez. III, n. 2043/2018). In definitiva, la somministrazione di domande imprecise e/o la predisposizione di opzioni di risposte errate, o ancora la predisposizione di più risposte tutte astrattamente corrette da parte della amministrazione ha comportato l'attribuzione di un punteggio sbagliato e comunque inferiore per il ricorrente. La esatta correzione anche di uno solo dei summenzionati quesiti avrebbe consentito al ricorrente l'attribuzione di un punteggio superiore e comunque (in tutti e tre i casi, anche singolarmente considerati) utile per il superamento della prova scritta e l'ammissione al tirocinio (come sopra evidenziato per ciascun quesito). Inoltre, se l'amministrazione avesse condotto una corretta istruttoria avrebbe aggiunto al punteggio del ricorrente 0,65 (per il quesito n. 38) + 0,65 (per il quesito n. 41) + 0,50 punti (per il quesito n. 34) in più, vale a dire un totale di 1,8 punti. Il suo punteggio, che oggi è pari a punti 20,55, sarebbe arrivato a punti 22,35, ben superiore al punteggio di 21,00 punti, oggi idoneo al superamento della prova scritta. Ne deriva l'illegittimità degli atti impugnati per le ragioni sopra indicate.

Istanza Istruttoria. Voglia l'On.le T.a.r. adito ordinare all'amministrazione convenuta di depositare in giudizio tutti gli atti impugnati, nonché tutta la documentazione esistente relativa alla fattispecie in questione. Istanza cautelare. Il fumus boni iuris è nei motivi che precedono. Per il periculum in mora, la gravità e la irreparabilità del danno sono evidenti solo se si consideri che, a causa degli illegittimi provvedimenti sopra richiamati, il ricorrente continua a essere escluso dalla successiva fase concorsuale di tirocinio e, comunque, dalle fasi successive del concorso. Nonostante l'accoglimento della precedente istanza cautelare, le amministrazioni, con il loro comportamento, vanificano gli effetti della tutela cautelare pure ottenuta. Ne deriva un danno oggettivo e irreparabile ex post alla carriera del medesimo. Solo l'accoglimento della presente richiesta cautelare consentirebbe al ricorrente di essere ammesso a svolgere i tirocini per entrambi i profili. I percorsi

formativi sono partiti, dureranno 10 mesi (e prevedono la corresponsione di una borsa dal valore di 1.000 euro mensili lordi a ogni partecipante). Questo periodo prevede 300 ore di formazione di apprendimento puro e 900 ore di lavoro vero e proprio presso la pubblica amministrazione selezionata. La decisione della causa successivamente a tale fase comporterebbe un danno alla carriera del ricorrente, non risarcibile ex post. La Regione Campania e il Formez ritengono che il ricorrente debba procedere “necessariamente” alla scelta di un unico profilo, e quindi debba opzionare un’unica categoria di riferimento, C o D nell’ambito della quale svolgere attività di formazione e rafforzamento. In altri termini, le amministrazioni resistenti non consentono al ricorrente né di “sommare” le ore svolte presso i due enti di riferimento, né di svolgere contestualmente le ore di tirocinio in un ente e in un altro, né infine di “congelare” gli effetti della ordinanza cautelare e svolgere il tirocinio successivamente alla emissione della sentenza di primo grado. Ai sensi dell’art. 8 del bando, la fase di formazione e rafforzamento è parte integrante della procedura corso-concorsuale, ha carattere pratico-applicativo e una durata complessiva di 10 mesi, articolata in orario giornaliero di durata non superiore all’orario previsto dal vigente CCNL per ciascuno dei profili messi a concorso. L’attività di rafforzamento sarà svolta presso le amministrazioni di cui all’articolo 1, sotto forma di stage finalizzato alla realizzazione di un project work. La frequenza dell’attività formativa e di rafforzamento è obbligatoria e non potrà essere inferiore all’80% delle ore programmate, a pena di esclusione. Nell’ambito delle ore destinate all’attività di rafforzamento, saranno previste attività formative a distanza, da fruire on line in modalità sincrona e/o asincrona, su temi specialistici e sulle abilità richieste per l’esercizio delle funzioni del profilo di riferimento. Al termine delle attività di formazione e di rafforzamento sarà svolta, con le modalità e nei tempi indicati dal Regolamento di cui al presente articolo, una prova scritta, valutata dalla commissione esaminatrice, che comporterà l’attribuzione di un punteggio massimo di 30 (trenta) punti. Tale punteggio contribuirà alla determinazione del punteggio complessivo della graduatoria finale della procedura corso-concorsuale. Sono ammessi alla prova orale i candidati che abbiano regolarmente frequentato l’80% delle ore complessive di attività formativa e di rafforzamento e che abbiano conseguito un punteggio di almeno 21/30 (ventuno/trentesimi) in sede di valutazione precedentemente descritta. Il mancato svolgimento del tirocinio comporterà che il ricorrente sarà definitivamente escluso dalla partecipazione alle successive fasi del concorso. Il danno è – all’evidenza – irreparabile. Istanza per l’adozione di misure cautelari monocratiche (ex art. 56 c.p.a.). Si chiede l’emissione di un provvedimento monocratico atipico che, nelle more della decisione sull’istanza cautelare, sospenda i provvedimenti impugnati. Le amministrazioni stanno compulsando il ricorrente affinché compia “quanto prima” la scelta tra una sola delle due categorie in cui è stato ammesso C oppure D. Il danno non sarà riparabile ex post. E – viste le insistenze delle amministrazioni resistenti – i tempi di fissazione di una istanza cautelare non sono compatibili con le esigenze delle parti in causa. Se il ricorrente decide – oggi - di svolgere il tirocinio nell’ambito della categoria D, perde definitivamente la possibilità di svolgere, il tirocinio per la categoria C, in quanto per questa categoria sono risultati idonei più candidati

rispetto ai posti messi a bando. Quindi, in caso di rinuncia da parte del ricorrente a svolgere il relativo tirocinio, la graduatoria scorrerà, e un altro candidato risulterà “ammesso” e svolgerà il tirocinio per la categoria C. I posti messi a concorso saranno tutti “coperti” ed egli vedrà svanire la sua possibilità di conseguire la vittoria del concorso in parola. Allo stesso modo, se decide – oggi - di svolgere il tirocinio per la categoria C, saranno vanificati gli esiti dell’ordinanza cautelare perché, secondo l’impostazione seguita dalle amministrazioni resistenti, la sua scelta sarà irrevocabile e non potrà più concorrere per il profilo D. E questo avverrà anche in caso di accoglimento del ricorso nel merito. Le continue richieste delle amministrazioni rendono necessario un provvedimento giurisdizionale d’urgenza che imponga – subito – alle amministrazioni di consentire al ricorrente di effettuare i tirocini per i due profili, senza perdere gli effetti della ordinanza cautelare. Solo un provvedimento cautelare di urgenza atipico di sospensione degli atti impugnati e che imponga alle amministrazioni di dare effettiva esecuzione all’ordinanza cautelare potrà consentire al ricorrente di svolgere i tirocini in entrambi i profili o di “conservare” il diritto del medesimo a effettuare il tirocinio (anche ex post). D’altro canto, l’amministrazione non subisce alcun danno nel consentire al ricorrente di effettuare il tirocinio anche per la categoria D, in quanto sono risultati ammessi meno candidati rispetto ai posti messi a concorso. Si chiede, quindi, l’emissione di un decreto monocratico atipico che sospenda gli effetti dei provvedimenti impugnati nelle more della discussione dell’udienza cautelare e che consenta al ricorrente di svolgere entrambi i tirocini. P.Q.M. Si conclude chiedendo l’accertamento del diritto del ricorrente a effettuare l’attività di formazione e rafforzamento per entrambe le categorie C e D; l’annullamento, previa sospensione, e adozione di un decreto monocratico, di tutti gli atti impugnati, nonché di ogni altro atto prodromico, preordinato, presupposto, connesso e/o conseguente. Vinte le spese, diritti e onorari. Il contributo unico unificato è pari a euro 325,00, essendo la controversia di valore indeterminabile.

**- Indicazione dei nominativi dei controinteressati inseriti in graduatoria, anche con riserva.**

Addabbo Esmeralda, Affuso Pasquale, Arpino Serena, Bianco Stefano Alfieri, Borrelli Michele, Caiazza Carlo, Campisi Fabio, Cardaropoli Giosue', Castelluccio Luca, Cavaliere Domenico, Cerciello Andrea, Compagnone Nicola, Costanzo Tommaso, D’acunto Davide, D’Alise Chiara, D’Amato Giovanni, D’Ambrosio Francesco, D’Aniello Viviana, Della Gatta Giuseppe, Di Vaio Raffaele, Di Zeo Paolo, Donciglio Ernesto, Donnarumma Giuseppe, Donzella Chiara, Falcone Roberto, Fattore Pasquale, Ferrante Cavallaro Giovanni, Ferrara Floriana Federica, Ferrara Roberto, Frasci Massimo, Fricchione Erika, Fuschillo Nunzio, Fusco Antonio, Galdenzi Rosanna, Gargiulo Piercarlo, Gazzillo Giovanni, Giordano Luigi, Granata Giovanni, Grasso Valentina, Guerra Antonella, Iannelli Mario, Innammorato Luigi, Lo Tito Daniela, Maffei Michele, Manzo Gianluca, Marmo Silvana, Martino Angelo, Mauriello Filomena, Mazza Flavio, Mazzarella Giovanni, Mercurio Elvira, Miele Maurizio, Milo Pasquale, Miranda Luigi, Miranda Raffaele,

Montefusco Gianluca, Musella Claudia, Napoli Silvia, Nardone Fabio, Palumbo Chiara, Perone Maurizio Stefano, Perrone Antonio, Pettrone Pasquale, Piantedosi Pellegrino, Rosa Mario, Rossi Romolo, Russo Vincenzo, Scermino Fabio, Scuderi Andrea, Sommese Gea, Stanco Franca, Zappulo Antonio, Ziviello Antonio, Calzetta Andrea, Cefarelli Giuseppe, Costanzo Tommaso, Loffredo Elvira (profilo TCD/CAM).

Abagnara Antonio, Abate Francesco, Abate Sara, Abate Simona, Abete Marialucia, Acampora Stefano, Acanfora Gennaro, Accardo Carlo, Accardo Gianluigi, Accarino Alessia, Accettola Raffaele, Acerra Ilaria, Acunzo Mariangela, Affinito Maddalena, Agliata Susy, Albanese Giantommaso, Alfano Catello Giovanni, Altiero Fabio, Amato Amedeo, Amato Michela, Ambrosino Laura, Amoroso Giovanna, Anaclerico Salvatore, Andrisani Barbara, Angrisani Bianca, Angrisani Francesca, Annunziata Ivan, Apicella Monica, Aprile Daesy, Apuzzo Maria, Argenone Angelo, Ascione Anna Martina, Autiero Federica, Blasi Giovanna, Brignola Davide, Brillante Giuseppe, Buglione Salvatore, Cacace Francesca, Caduco Francesco, Califano Nicola, Cantalupo Nicola Maria, Caruso Massimiliano, Castaldo Luigi, Castelletti Brunella, Castiello Vincenzo, Cataldo Vincenzo, Catone Vincenzo, Cauchi Fabio, Cavalli Stefania, Cavallo Luigi, Cella Daniela, Cenname Antonia, Cignarella Sara, Cimino Marco, Cimmino Augusto, Cimmino Salvatore, Cioffi Marialaura, Cioffi Stinca Gianluigi, Ciotola Alessandro, D'Agostino Erminia, Dakaj Eni, D'alise Doriana, d'Argenio Giovanni, D'Avanzo Raffaele, De Mauro Elvira, De Simone Guglielmo, Di Blasi Raffaella, Di Leo Luigi, Divenuto Marco, Farina Angelo, Fatone Canio, Ferrigno Mario, Ferrone EDOARDO, Ferrucci Anna, Filizzola Amelia, Finelli Massimo, Fiorelli Giovanna, Fiorentino Lorenzo, Fiorentino Pasquale, Flagiello Raffaele, Fontana Maria Laura, Forte Francesco Iury, Fortunato Nicola, Franco Antonio, Frezza Giusy, Fusco Pompeo, Fusco Serafina, Gallo Roberta, Giliberti Maria Luisa, Greco Michele, Grimaldi Maria, Guerriero Francesca, Iazzetta Girolama, Illiano Marianna, Iodice Roberta, Iovino Daniela, Lamanda Nicola, Lamanna Barbara, Lamboglia Antonio, Landi Alessandro, Landolfi Carmine, Landolfi Leandra, Landolfo Antonietta, Langella Claudio, Langellotti Lazzaro, Lanza Valentino, Laonigro Alfonsa, Lattanzio Gianluca, Laurino Giorgio, Laviano Gennarina, Lebro Antonio, Leo Giampiero, Leone Gelsomina, Liberti Loredana Ketty, Licata Riccardo, Liuzzi Gaia, Lodato Rossella, Lofino Merilin, Lombardi Giuseppe, Lombardi Grazia, Lombardi Orsola, Lombardi Sandra, Lombardi Sergio, Lombardo Laura, Loschi Fabio, Lovito Antonio, Lubrano Gennaro, Luongo Adriano, Maglio Consiglia, Magnete Giuseppe, Maiello Valentina, Maiese Agostino, Maietta Luigi, Maisto Immacolata, Malangone Genoveffa, Mancini Sonia, Manteria Mariacarmela, Maresca Mariangela, Marfà Giovanni, Marfuggi Marco, Mari Rossella, Marrazzo Raimondo, Marrese Lorenzo, Marrone Giuseppe, Martinelli Ugo, Martino Antonio, Martino Paolo, Massaro Celeste, Massaro Domenico, Mastellone Teresa, Matarazzo Vincenzina, Materazzo Giampaolo, Matonti Gerardina, Matrone Giuseppina, Mauriello Elisabetta, Mautone Dario, Mazza Concetta, Mazzarella Nina, Mazzariello Vincenzo, Meer Vincenzo, Memoli Maurizio, Mercogliano Pierangelo, Mercurio Nicola, Miele Marco, Migliaccio

Giuseppe, Mignacco Viviana, Milanese Olga, Milo Stefano, Minichiello Antonio, Mirzaagha Shadi, Molino Valentina, Monaco Maria Franca, Monaco Marina, Monda Silvia, Montefusco Anna, Monteleone Simone, Montella Teresa, Montuori Vincenzina, Morandin Chiara, Moranelli Angelica, Morra Marianna, Morrone Gabriella, Moscatiello Antonio, Mundo Salvatore, Naddeo Federico Maria, Napoli Ivana, Napoli Michele, Napolitano Francesco, Nappo Antonio, Nappo Maria Giuseppina, Nardella Mario, Neri Luca, Nicodemo Mariarosaria, Nicol  Gabriella, Nigro Antonio, Nobis Chiara, Nocerino Filomena, Novati Gianmarco, Noviello Francesco, Nugnes Fabiana, Oliva Michele, Oliveto Giuseppe, Ombrato Gianluigi, Orabona Luisa, Orefice Filomena, Orefice Mara, Orlandi Gennaro, Orlando Arturo, Orrei Ramona, Pacifico Silvana, Pagano Angela, Pagano Francesca Maria Pia, Pagano Simona, Pagliaro Monica, Pagliuca Elena, Palazzo Ilaria, Palermo Clotilde, Palladino Alessia, Pallante Elena, Palma Francesca, Palma Valentina, Palmieri Angela, Palmieri Carmen, Palmieri Raffaele, Palmieri Rosaria, Palomba Serena, Palumbo Amalia, Palumbo Fiorentino, Palumbo Martina, Palumbo Roberta, Palumbo Rosalia, Palumbo Salvatore Emmanuele, Papa Alessia, Papa Maria Beatrice, Papa Salvatore, Paracuollo Grazia, Pardo Marisa, Parente Pietro, Parente Umberto, Parisi Valeriano Antonio, Parla Enza, Parlato Carla, Pascarella Gisella, Passaro Elvira, Pastore Antonietta, Pastore Antonio, Patan  Fabio, Paura Dario, Peduto Francesco, Pellegrino Alessandro, Pellegrino Raffaele, Pepe Antonio Davide, Pepe Daniela, Pergola Roberto, Pericoli Emanuela, Perna Domenico, Pescatore Guglielmo, Petricciuolo Cristiano, Petruccelli Fabio, Petti Antonio, Pettrone Francesco Pio, Pezzella Enza, Piccirillo Salvatore, Pierro Anna Veronica, Pisano Davide, Pisano Maurizio, Pisapia Antonio, Piscopo Gaetano, Piscopo Nunzia, Plaitano Rosita, Polise Fernanda, Polito Emanuele Donato, Porcasi Fabio, Porfidia Alfredo, Porrino Francesca, Postiglione Raffaele, Postorino Caterina, Primavera Amelia, Priore Francesco, Procaccino Rosanna, Procida Lucia Carmela, Prospero Ferrara Gianluigi, Pullo Lucia, Puorro Rosa, Quaresima Laura, Rachiglio Vincenzo, Ragozzino Angela, Raimondo Mariamaddalena, Raiola Luisa, Rapuano Luigia, Rasulo Umberto, Raucci Francesco Antonio, Ravezzi Sara, Razzano Rosella, Razzano Simone, Rea Maria, Recinto Giovanni, Rega Filomena, Reggio Armando, Renzi Maria Luigia, Riccardelli Eugenio, Ricci Linda, Ricci Lucrezia, Ricciardi Daniele, Ricciardi Diana, Ricciardi Ester, Ricciardi Filippo, Ricciardi Giovanni Rino, Ricciardi Raffaele, Ricciardiello Luigi, Riccio Fabio, Riccio Vincenzo, Ricciuti Giovanbattista, Rinaldi Nunzia, Rinaldi Pier Donato, Ripesi Davide, Risi Alessio, Risoli Cesare, Rivetti Vincenzo, Roca Goffredo, Rocco Susanna, Romano Valentina, Romano Valeria, Romeo Giovanni, Rondinella Roberta, Rossi Nino, Rotondella Francesco, Rotondi Gabrio, Rubino Nicol , Ruggiero Michela, Ruocco Giovanni, Russiello Giustina, Russo Concetta, Russo Gennaro, Russo Vincenzo, Sabbarese Valentina, Salvato Michele, Salzano Stefania, Salzillo Valentina, Sangiovanni Raimondo, Sannino Francesco, Sansiviero Marco, Sansone Concetta, Sansone Fabio, Santoriello Raul, Santoro Luca, Santucci Fabio, Sarnataro Antonio, Sateriale Ilaria, Satriano Loredana, Sauchella Antonio, Sautto Daniele, Savarese Chiara, Saviano Domenico, Sbordone Fabiana, Scarpa Carmela, Scarpa Sandro, Scarpati Concetta, Scatozza Elisabetta, Schiano Di Cola

Michele, Schiavo Gianluca Paolo, Schioppa Beniamino, Scinto Rosario, Scognamiglio Giuseppe, Senatore Antonella, Sessa Nino, Sica Concetta, Silvestri Mariano, Silvestro Marcello, Simonetti Angela, Sirignano Mirco, Sirolli Maria, Sisinni Ilenia, Slaio Alessandra, Sociale Rosalia, Sodano Giovanna Valentina, Solimeo Viviana, Sorrentino Filomena, Sorrentino Gerarda, Spada Stefano, Spagnoli Gennaro, Spallone Luca Angelo, Spena Mariano, Spera Ivana, Sperandio Piero, Spezzaferro Alberto Maria, Spizzirri Mario, Staiano Anna, Starace Carmen, Taglialatela Luigi, Tanzillo Carmen, Tartaglione Maria Teresa, Tassinario Pasqualino, Telese Maria, Teodonno Gabriella, Terlino Regina, Terrestre Raffaella, Testa Vincenzo, Tiani Tullio, Tirri Fatima Doron, Tiso Carmine, Todisco Carmine, Tolve Marianna, Tomeo Romeo, Tonziello Marianna, Torcigliani Ione, Torre Aldo, Tortora Amedeo, Tortora Antonio, Tortorella Oto Nicola, Toscano Annunziata, Toscano Ida, Toska Henri, Tosto Antonio, Tramontano Lorena, Tranfa Francesca Maria, Tranfaglia Alfonso, Trapanese Monica, Travaglini AMINA, Troia Francesca, Troiano Alfonso, Troiano Anna Maria, Troiano Cristian, Troise Daniele, Trovato Mariarosaria, Trunfio Tommaso, Tucciariello Donatella, Tudisco Sofia, Tufano Anna, Tufano Giusy, Tuffanelli Maddalena, Turco Federica, Turco Francesco, Ucci Federica, Ungaro Giovanni, Urbano Giuseppina Diletta Maria, Ursumando Barbara, Usai Alessio, Vacca Valeria, Vaia Angelo, Valentino Carlo, Valentino Ludovico, Valentino Silvia, Varchetta Andrea, Varchetta Lucia, Vargiu Bruno, Vassallo Claudio, Vassallo Nunzia, Vastola Mirko, Vecchia Gessica, Vece Rossella, Velardi Angelo, Veltre Stolfi Giuseppe, Venditti Giovanna, Veneruso Fortuna, Venosi Alfonso Junior, Ventre Emanuela, Ventriglia Stanislao, Verderame Christian, Vernillo Pasqualina, Vesce Carmine Nicola, Vessa Maurizio, Vetrone Maurizio, Vicedomini Paola, Vicino Carmela, Vigilante Dario, Viglione Salvatore, Vigliotti Gino, Vigorito Fabio, Villano Daniela, Villanova Beniamino, Virgilio Antonella, Viscardi Maria, Viscione Antonio, Visco Nicola, Visconti Domenico, Visconti Giuseppe, Viscovo Raffaele Ernesto, Vitale Filomena, Vitale Flavia, Vitale Maria Felicia, Vitiello Maria, Vitolo Alfredo, Vittoriosi Grazia, Vivenzio Sebastian, Vola Alessandra, Zambrino Vincenzo, Zara Carmela, Zavettieri Angela, Zeppetelli Carmina, Zerillo Antonio, Zevola Achille, Zinnai Graziano Matteo, Zinno Giovanni, Zippo Gianluca, Zito Salvatore, Zoina Ermando, Zona Angelo, Zullo Carlo, ABBONDANTE DARIA, ACETO GIANLUCA, Altiero Maria Gabriella, Alvino Carlo, Amalfitano annamaria, AMBROSINO RAIMONDO, AMMIRATI EMIRA, ANCONA BIAGIO, Aprea Gaia, ARDOVINO FEDERICA, Assisi Adelaide, Attanasio Gaetano, Aucone Loris, Barbella Alessandro, CATUOGNO FABIO, Cavallo Luca, Ceci Giuseppina, Cefalo Gennj, Ciccarone Silvio, Cicenia Attilio Elio, CONZA GIANPAOLO, Curcio Luigi, D'Ambrosio Valerio, D'Auriente Dario, De Angelis Angelo, De Falco Viviana, De Fraia Alessandro, De Stephanis Marco, DELLA GATTA NUNZIA, Di Caprio Carlo, Di Nardo Cuono, DI NOLA FULVIO, Di Paola Claudia, Ferrara Silvana Elena, Ferrara Vincenzo, Ferro Marisa, Festa Fabio Mattia, Fierro Davide, Fierro luigi, FIORILLO VALENTINO, Formica Melania, Formicola gianclaudio, Formisano francesco, Forte Ermanno, Francesca Giovanni, Fronzino carolina, Fuschillo nunzio, FUSCO SILVIA, Galdi Gerarda, Gasparro Donato,

Giannatiempo Marco, GLORIOSO GIUSEPPE, GUERRA RITA, IAZZETTA LOREDANA, LA FERRARA IVAN, La Greca Sara, La Mura Rosanna, Labate Claudio, Landolfo Luigi, Larocca Luigi, Laurenza Manolo, Lavitola Antonio, Liccardo Teresa, LIGUORI FRANCESCO, Limone Laura, LONGO BARBARA, LOTTI PIETRO, Luciano Laura, Luciano Marianna, Luisi Lucia, Luongo Fabiana, Maddalena Marco, Maglione Giuseppe, MAGLIULO GIOVANNI, MAIELLO VINCENZO, Marano fabiola, Marano Orsola, Marsilio Angelo, Martello Stefania, MARZULLO VALERIO, Mascolo Ferdinando, Massa Chiara, Massarelli Ilario, Masucci Annamaria, Mautone Raffaella, Mennuni Marcello, MERCOLELLA ALESSANDRO, Mercurio Giuseppe, Merola Bruno Luigi, Migliaccio Angela, MIGLIACCIO ERMINIA, Minarelli Claudia, Miscino Rosa, MOLARO PAOLINO, MONDA DOMENICO, Montesano Mariateresa, Morra Claudio, MORRA PAOLA, Moscariello Mara, Moschiano finisia, Motta Gaia, Napolano Davide, NAPOLANO MARIA MADDALENA, NAPOLITANO DONATELLA, Napolitano Marina, Notari Riccardo, NOTARSTEFANO LORENZA, Occhino Paolo, OLIVETO ANGELA MARIA GERARDA, OllÃ Filippo, ONDOSO RAFFAELE, Orafo Antonio, Pagano antonio, Pagano Giampiero, PAGANO GIOVANNA, PALMIERI UMBERTO, Palombella maria giella, Palumbo olindo, Papandrea Mariano, Pappalardo Alfonso, Passaro Michele, PAUCECH ANTONIO, Petrellese Antonio, Petteruti Gianni, Pinto Claudio, Piselli Mario, Pollice Mariagiovanna, PROCENZANO LUCA, Quartuccio Italo, RENDINA GABRIELLA, Riccardi Alessandro, RICCO DAVIDE, Rio Francesco, RISI GIOVANNA, Roberto Sara, Romano Luigi, Rosalia Bernardo, Rubino NicolÃ², Ruggiero VITTORIA, RUOCCO ADELE, RUOTOLO ANTONIO, Russo Luciano, Russo valentina, SANSONE LUIGI, Santillo Pasquale, Schettino Maria Stefania, Serpico Maria Carmela, Sgrò Giuseppe, SIMEONE ANTONIO, Sorrentino Gerardo, Sorrentino Luciano, Sorrentino Simona Alessandra, Spadaro Oriana, Strazzullo flavia, Suanno Valentina, TARALLO FRANCESCO, Tedesco antonio, TERMINIELLO MARCO, TESORIERO BERNARDO, Tirino Salvatore, TOLINO DANIELE, Tomeo Donatella, Tomeo Maria Ilaria, TORRE CARLA, TRICARICO LUIGI, Tufo Antonella, Vadurro Giuseppe, VASCCELLO PIERLUIGI, VASTANTE DARIO, Vastola Emanuela, Venezia Emilio, Venutolo Elisabetta, VERDOLIVA ANNA, Vergati Sofia, Vernazzaro Fabio, Verrengia Sebastiano, Vesuvio Pasquale, Vicario rino, Violetti Sabina, Viscardi Francesco Saverio, Vitelli Aniello, Vitello Vlady, Vitiello salvatore, Vollono Antonello, Zambrano Giuseppe Mariano, Zanni Eliana, ZULLO GIUSEPPE, ZUMPARNO ANDREA, (profilo AMC/CAM).

- **Indicazione del numero dell'ordinanza che ha disposto l'integrazione del contraddittorio**: l'ordinanza presidenziale che ha disposto l'integrazione del contraddittorio è la n. 789/2020, pubblicata il 30.10.2020.

#### **CON L'ULTERIORE AVVERTENZA CHE**

- l'avviso non dovrà essere rimosso dal sito delle amministrazioni sino alla pubblicazione della sentenza del T.a.r. Campania – Napoli,

- e che lo svolgimento del processo potrà essere seguito consultando il sito [www. Giustizia-amministrativa.it](http://www.Giustizia-amministrativa.it) attraverso l'inserimento del numero di registro generale del ricorso (R.G. n. 1803/2020) nella sottosezione "Ricerca ricorsi", rintracciabile all'interno della seconda sottosezione "Campania – Napoli" della sezione "T.A.R.";

**AVVISA INFINE CHE**

al presente avviso è allegato il testo integrale del ricorso introduttivo, del ricorso per motivi aggiunti, l'ordinanza n. 789/2020 emessa dal T.a.r. Campania – Napoli, sez. V.

Salerno, 11 novembre 2020.

*avv. Brunella Merola*